RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO

Art. 36

Disponibilità presso aziende di credito

Per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge gli enti di cui ai precedenti articoli 31 e 32 possono mantenere disponibilita' presso aziende di credito per una consistenza pari a quella in essere alla data del 30 giugno 1978.

Versione in vigore dal 6 settembre 1978, non più in vigore dal 1 gennaio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
Estremi	Legge 5 agosto 1978, n. 468
Titolo	VI — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-di-alcune-norme-di-contabilita-generale-dello-stato-in/art-36-disponibilita-presso-aziende-di-credito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it